



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI NEI CORSI DI STUDIO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Titolo I Norme comuni

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento e per attività didattica anche integrativa, gratuiti o retribuiti, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 a soggetti italiani e stranieri, interni o esterni all'Università di Palermo, in attuazione della vigente normativa.
2. L'Università di Palermo può conferire incarichi sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione del Bilancio di Previsione determina lo stanziamento per le spese delle attività didattiche dei Dipartimenti per l'anno accademico successivo rispetto a l'Esercizio Finanziario di riferimento. Successivamente all'approvazione dell'Offerta Formativa lo stanziamento sarà ripartito fra i Dipartimenti di riferimento dei Corsi di studio, in base alle esigenze degli stessi

Art. 2 Destinatari degli incarichi

1. Destinatari degli incarichi di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento possono essere:
 - a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università di Palermo e i Tecnici Laureati previsti dall'art.16 della Legge 19.11.1990 n. 341 e dall'art.6, comma 4 della Legge 240/2010;
 - b) i soggetti esterni all' Università degli studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano <<esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale>>, compresi gli assegnisti di ricerca, i Lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95 e i Professori e Ricercatori in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo;
 - c) Al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli studi di Palermo, può essere conferito incarico di insegnamento secondo le modalità previste dagli artt. 5 , 6 e 13 del presente Regolamento. L'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi extra-istituzionali prevista dall'art.53 del dlgs165/2001.
2. La qualificazione dei titoli scientifici o professionali posseduti dai soggetti di cui al punto b) e c) del precedente comma è certificata:
 - dal Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento, nei casi di affidamento di un insegnamento in risposta ad un bando. La suddetta prevalenza sarà valutata in termini di numero di Professori e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
 - dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2 lettera c) dello Statuto dell'Università di Palermo nei casi di affidamento diretto.
3. L'attività didattica svolta da soggetti esterni all'Ateneo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Titolo II

Incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/04

Art. 3

Affidamento di incarichi in fase di proposta di attivazione dei Corsi di studio

1. In sede di formulazione della proposta di attivazione di un ciclo di ciascun corso di studio, i Consigli di Dipartimento coinvolti in relazione al SSD dell'insegnamento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, affidano incarichi di insegnamento come compito didattico istituzionale ai professori e ricercatori a tempo determinato e come compito didattico, sentito l'interessato, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento stesso, con il loro esplicito consenso.

Il Consiglio della Scuola verificherà, ai fini della presentazione dell'Offerta Formativa al Consiglio di Amministrazione, l'equilibrata utilizzazione delle risorse umane all'interno dei Corsi di Studio conferiti nella Scuola. All'atto della approvazione della proposta di attivazione da parte dei competenti organi di Ateneo, i conferimenti effettuati in questa fase assumono valore di formale attribuzione di compiti istituzionali ai Professori e di compiti didattici ai Ricercatori.

2. Al fine di garantire <<efficienza nell'utilizzo del personale docente>>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al compito didattico istituzionale dei Professori deve prevedere almeno 120 ore didattica frontale per i professori a tempo pieno e ad almeno 90 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito.

3. Il compito didattico istituzionale dei Professori, nel rispetto dell'art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, può essere inferiore ai limiti indicati nel precedente comma ma almeno pari a 60 ore, solo nei casi in cui i CFU attribuiti al SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati in Ateneo anche facendo ricorso alla eventuale disponibilità di copertura, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, manifestata da parte di Ricercatori in servizio nei Dipartimenti. Il Consiglio di Dipartimento può derogare dall'assegnazione dell'impegno orario minimo previsto per il compito didattico istituzionale solo per i professori che insegnano discipline in lingua straniera definite in fase di programmazione didattica.

4. La riduzione di cui al precedente comma 3 non si applica ai Professori Universitari che hanno optato o optano per il regime previsto dalla Legge 230/2005, ai sensi dell'art.1 comma 16 della stessa.

5. L'assegnazione del compito didattico istituzionale al Professore ha validità per l'anno accademico oggetto della programmazione e si intende tacitamente rinnovato, senza obbligo di delibera, per l'anno accademico successivo salvo diversa iniziativa da parte del Dipartimento che lo ha affidato o del Docente.

6. I Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, ai quali viene affidato un insegnamento, in questa fase di programmazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010, possono richiedere una riduzione del numero di ore previsto per le attività di cui all'art.6, comma 3 della Legge 240/2010. I Consigli di Corso di Studio quantificheranno la suddetta riduzione, tenendo conto del numero di crediti attribuito all'insegnamento, della tipologia di attività didattica, dell'impegno connesso con gli esami di profitto.

7. I Ricercatori a tempo determinato nominati, con contratto di durata triennale, prima dell'entrata in vigore della Legge 240/2010, sono equiparati ai fini della assegnazione di compiti didattici ai Ricercatori previsti dall'art.24, comma 3, lettera a).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 4

Conferimento diretto di incarichi di insegnamento, in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico, a seguito di avviso di vacanza

1. In sede di attuazione delle attività didattiche per ciascun Anno Accademico, il Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, provvede con le procedure definite dal presente art.4 e seguenti alla copertura degli insegnamenti:
 - a) che risultavano non coperti nei piani di copertura teorica definiti al momento della proposta di attivazione del ciclo;
 - b) per i quali la previsione di copertura è decaduta per cessazione dal servizio o per congedo del docente;
 - c) ulteriori insegnamenti a scelta dello studente.

Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio/i della/e Scuola/e all'attuazione delle procedure per l'affidamento diretto degli insegnamenti scoperti. Alla suddetta delega si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.

2. I Consigli di Dipartimento, o delle Scuole da questi delegate, possono affidare insegnamenti ai Professori e ricercatori in servizio all'Università degli studi di Palermo:

-come carico didattico aggiuntivo ai Professori

-come carico didattico ai Ricercatori, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010,

a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di vacanza degli insegnamenti predisposto dal Dipartimento di riferimento.

Art. 5

Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico a seguito di bando

1. A conclusione della procedure di affidamento descritte agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio indice con specifici bandi le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento ancora non coperti.

2. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio della Scuola all'attuazione delle procedure di affidamento di incarichi su bando.

Alla suddetta delega di attuazione delle procedure si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.

3. I bandi di selezione devono essere pubblicati in apposita sezione del sito di Ateneo e devono specificare:

a) la denominazione dell'insegnamento da conferire, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, la durata annuale, il periodo didattico di svolgimento degli insegnamenti da conferire, le ore di lezione, i relativi crediti formativi universitari (CFU), il numero di ore di attività didattica frontale;

b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito di Ateneo, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività scientifica o professionale dei soggetti richiedenti rispetto al SSD dell'insegnamento;

c) il trattamento economico previsto per l'incarico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011 e la relativa copertura finanziaria;

d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando.

f) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

g) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero titoli equivalenti rilasciati all'estero costituisce titolo preferenziale.

h) esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. Possono presentare domanda in risposta al bando i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.2 del presente regolamento. Dovranno essere prese in considerazione prioritariamente le domande di professori e ricercatori; le domande di soggetti diversi verranno conservate presso gli uffici del Dipartimento di riferimento, per eventuale considerazione successiva in caso di esito negativo dell'esame delle domande dei Professori e Ricercatori.

4 Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Università di Palermo il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta formulata dal Consiglio di Corso di Studio competente, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento.

5. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, può deliberare il conferimento dell'insegnamento anche in assenza del parere previsto dal comma 2 lettera b) del presente articolo quando i richiedenti sono docenti inquadrati:

a) nel SSD di appartenenza dell'insegnamento;

b) in un settore scientifico disciplinare affine a quello di appartenenza dell'insegnamento;

c) in un SSD ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza del SSD relativo all'insegnamento.

6.Per i soggetti esterni all'Ateneo (art.2, lett. b, comma 1) l'affidamento avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico.

Art. 6

Affidamento diretto a soggetti esterni

1.Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/10 possono essere conferiti con la procedura descritta nel presente articolo incarichi di insegnamento ad *esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale* (art.2, lett. b, comma 1) del presente Regolamento.) L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni accademici. I contratti possono essere a titolo oneroso o gratuito.

2. I Dipartimenti possono affidare, con la procedure descritte nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti diritto privato annuale nell'ambito di specifiche convenzioni tra l'Ateneo di Palermo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM n. 593 del 30 dicembre 1993.

Le convenzioni sono stipulate dal Rettore autorizzato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e/o dei Consigli di corso di studio.

L'elenco aggiornato delle convenzioni è pubblicato sul sito di Ateneo, a cura di un Ufficio individuato dalla Direzione Generale.

3.Dopo la chiusura dell'Offerta Formativa i Consigli di Corso di Studio provvedono ad individuare i soggetti, sottopongono la proposta all'approvazione della struttura didattica competente (Dipartimento di riferimento o, su delega esplicita, Scuola) e contemporaneamente trasmettono il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC, per la prevista <<valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010>> .



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Nucleo di Valutazione si pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre.

La valutazione del Nucleo non è richiesta nei casi in cui si proceda ad individuare soggetti esterni con procedura di valutazione comparativa a seguito di bandi.

La struttura didattica competente provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato, entro e non oltre il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro e non oltre il 31 gennaio per quelli del secondo semestre.

4. L'affidamento diretto si applica altresì, con le stesse modalità, ai Professori e Ricercatori in quiescenza, sia per raggiunti limiti di età che per dimissioni volontarie.

5. I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo gratuito ai sensi del presente articolo nel numero massimo corrispondente al 5% dei docenti in servizio in Dipartimento. Non entrano nel computo del 5% i contratti stipulati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2.

I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo oneroso nei limiti della disponibilità dell'apposito finanziamento stanziato per ciascun Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011.

6. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (soggetti di cui all'art.2, lett. b, comma 1 del presente Regolamento). Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università.

7. I professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l'intera durata del contratto, di una postazione di lavoro e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.

8. Per i professori e i ricercatori che vanno in quiescenza durante lo svolgimento delle lezioni, a cui è stato affidato un insegnamento a diverso titolo (carico didattico, carico didattico aggiuntivo ed affidamento a titolo gratuito), il Consiglio di Dipartimento può deliberare, al fine di garantire la continuità didattica dell'insegnamento, l'affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato.

9. Nel caso di interruzione dello svolgimento di insegnamento a causa di giustificata interruzione dal servizio del docente, il Consiglio di Dipartimento, può affidare il completamento dell'insegnamento ad un docente dello stesso SSD, o di settore affine, a titolo gratuito.

Art. 7

Specifici contenuti degli incarichi

1. I diritti e doveri dei soggetti ai quali è stato conferito un incarico di insegnamento a titolo gratuito o oneroso, oltre a quelli specificatamente indicati nel provvedimento di affidamento o nel contratto di diritto privato, sono riportati nell'art. 26 del Regolamento Didattico dell'Università di Palermo.

2. Le modalità di partecipazione al Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio sono quelle previste dall'art. 36, comma 5, dello Statuto dell'Università di Palermo ed è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative a posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 8

Determinazione del numero massimo di ore affidate per contratto nei Corsi di Studio

1. Ciascun Corso di Studio potrà affidare, ai sensi dell'Allegato C del D.M. 1059/2013, ai soggetti diversi dai Professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, sia per affidamento diretto sia in risposta ad un bando, un numero complessivo di ore di didattica assistita pari al seguente valore $DID_{c ds}$

$$DID_{c ds} = 0.3 (120 N_{prof} + 90 N_{pdf} + 60 N_{ric})$$

essendo N_{prof} il numero dei professori a tempo pieno impiegato per carico didattico e carico didattico aggiuntivo nel Corso di Studio, N_{pdf} il numero dei professori a tempo definito impiegato per carico didattico e carico didattico aggiuntivo nel Corso di Studio e N_{ric} la somma del numero dei ricercatori a tempo indeterminato, che hanno manifestato la loro disponibilità alla copertura di insegnamenti ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, e del numero di ricercatori a tempo determinato.

Il Coordinatore di Corso di Studio comunica, in sede di attuazione dell'offerta formativa annuale, al Presidio di Qualità il numero di ore $DID_{c ds}$.

Non sono sottoposte al limite del $DID_{c ds}$ le ore affidate ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 lettere a) e b) relative ai Corsi di Studio delle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività di tirocinio.

2. Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico attivati in Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi. Il rispetto di tale limite sarà esplicitamente garantito, per gli insegnamenti di loro competenza, dalle delibere dei Consigli di Dipartimento e sottoposto al controllo degli Uffici competenti per la verifica relativi a tutti gli insegnamenti conferiti in Ateneo.

Art. 9

Modalità di stipula del contratto per soggetti esterni all'Università

1. A seguito della delibera di affidamento, il contratto di diritto privato con il soggetto esterno sarà predisposto a cura dell'Ufficio competente, e stipulato dal Rettore.
2. I corsi non potranno avere inizio prima della definizione dell'iter di stipula del contratto.
3. All'atto della stipula del contratto verrà consegnato al docente un apposito registro nel quale lo stesso annoterà le attività svolte e che restituirà, al Coordinatore del Corso di Studio competente, al termine dell'anno accademico relativo all'affidamento.
4. Le stesse modalità di stipula del contratto si applicano per i Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere, salvo differenti indicazioni definite negli accordi specifici di cooperazione.

Art. 10

Oggetto del contratto per soggetti esterni all'Università

1. Il contratto dovrà prevedere:
 - a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
 - b) la data di inizio e fine dell'attività;
 - c) l'oggetto della prestazione, della tipologia del Corso e delle modalità di svolgimento, il numero di ore e il numero di CFU;
 - d) le sessioni di esame che il titolare del contratto sarà tenuto a svolgere;
 - e) le modalità per la verifica dello svolgimento delle attività;
 - f) per i contratti a titolo oneroso, l'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;
- h) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto
- i) una clausola di decadenza qualora il docente non si attenga al calendario didattico previsto dalla Scuola, il programma svolto non risulti coerente con la scheda di trasparenza pubblicata sul sito web di Ateneo e allegata alla Scheda SUA-CdS, il Docente non svolga gli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo.

Art.11

Compenso e modalità di pagamento

1. Il trattamento economico è determinato nei limiti della disponibilità dello stanziamento in bilancio e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio che certifichi il regolare svolgimento del corso e degli appelli di esame previsti per l'Anno Accademico.
3. In materia previdenziale ai contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 12

Durata e rinnovo

1. I contratti a titolo gratuito o oneroso stipulati a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010, possono avere durata annuale ed essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione dell'attività svolta effettuata dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio competente e parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola a cui afferisce il Corso di Studio, sulla congruità del programma dell'insegnamento svolto dal Docente con la scheda di trasparenza dell'insegnamento allegata alla Scheda SUA-CdS e al regolare svolgimento degli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo, tenendo anche conto della valutazione dell'opinione degli studenti sulla didattica.
2. I contratti a titolo oneroso stipulati a seguito di bando ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010 hanno durata annuale.
3. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo III

Norme per il conferimento di incarichi per attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali, formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

Art. 13

Contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative

1. Su motivata richiesta del docente titolare di un insegnamento di almeno 6 CFU e con impegno pari ad almeno 60 ore di didattica frontale, e con apposita delibera del Consiglio Interclasse o di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Corso di Studio competente, il Dipartimento può stipulare contratti di diritto privato retribuiti per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con le stesse modalità previste per il conferimento di incarichi di insegnamento descritte nell'art. 6 del presente regolamento, con i soggetti indicati alle lettere a) e b) dell'art.2 del presente regolamento, che, per la loro comprovata esperienza professionale, siano in grado di apportare significative esperienze tecniche e professionali ad integrazione dell'insegnamento ufficiale.

Per i soggetti stranieri, anche nell'ambito di specifici accordi di collaborazione, di cui all'art.2, lettera b) del presente regolamento le modalità previste per l'affidamento di incarichi relativi ad attività didattiche integrative sono quelle stabilite all'art.6, comma 6 del presente regolamento.

2. Tale attività didattica, non superiore a 25 ore (anche se espletata in più insegnamenti), non è sostitutiva di parti di insegnamento ufficiale e non comporta per gli studenti l'acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono all'insegnamento stesso.

3. La retribuzione delle attività didattiche integrative può avvenire solo su fondi a disposizione del Dipartimento, della Scuola o del Corso di Studio.

Art. 14

Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

1. Gli incarichi di didattica integrativa sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Per la stipula dei contratti di cui al comma 1, si applica l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 15

Oggetto del contratto

1. I contratti di diritto privato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative devono contenere l'indicazione:

a) dell'anno accademico di riferimento;

b) dell'oggetto della prestazione;

c) dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo;

d) delle modalità di svolgimento dell'attività didattica;

e) del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;

f) dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;

g) dell'attestazione della copertura finanziaria;

h) dell'importo del compenso al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;

h) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 16

Compenso e modalità di pagamento

1. Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti con le modalità previste dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010 è determinato nella misura prevista dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.

Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti a Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere sono stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'art.23, comma 3 della Legge 240/2010.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio sul regolare svolgimento del corso.

Art. 17 Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all'esercizio delle Professioni Sanitarie e dei Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico di area sanitaria, possono essere attribuite, oltre al personale docente di ruolo previa dichiarazione di disponibilità anche, a titolo gratuito, mediante modalità di selezione di cui all'art.19 comma 1, a personale in servizio presso Aziende e strutture del SSN convenzionate presso cui si svolge l'attività formativa dei suddetti Corsi di Studio, anche in forza del D.L. 30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.

Art. 18 Affidamento incarichi per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

Le attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all'esercizio delle Professioni Sanitarie e dei Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico di area sanitaria, possono essere attribuite, oltre al personale docente di ruolo previa dichiarazione di disponibilità anche, a titolo gratuito, mediante modalità di selezione di cui all'art.19 comma 1, a personale in servizio presso Aziende e strutture del SSN convenzionate presso cui si svolge l'attività formativa dei suddetti Corsi di Studio, anche in forza del D.L. 30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.

Art.19 Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

1.Gli incarichi per lo svolgimento di attività formative di cui all' art. 18 sono conferiti dal Dipartimento di riferimento del Corso di Studio o, su delega esplicita, dalla Scuola su proposta dei Corsi di Studio.

Per individuare e selezionare i soggetti che possono svolgere l'attività professionalizzante, i Corsi di Studio inviano alle Aziende del SSN convenzionate e presso cui si svolgono attività didattiche dei relativi Corsi, un avviso che deve essere pubblicato nell'albo dell'Azienda e che deve contenere:

- a) la denominazione dell'attività da svolgere, la durata annuale, il periodo didattico di svolgimento dell'incarico, le ore di attività, i relativi crediti formativi universitari (CFU) e la sede individuata;
- b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito di Ateneo, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività scientifica e/o professionale dei soggetti richiedenti rispetto ai contenuti dell'attività professionalizzante richiesta;
- c) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non può essere inferiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

d) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei soggetti disponibili e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.

f) esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Una Commissione all'uopo nominata dalla Struttura che conferisce l'incarico, effettuerà le procedure di valutazione tra le istanze di disponibilità presentate.

2. Per la stipula, oggetto, e durata dei relativi contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative si applicano gli artt. 9,10,12 del presente regolamento.

Titolo IV

Norme comuni per gli incarichi a titolo oneroso

Art. 20

Decadenza dal diritto al conferimento dell'incarico

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine fissato con lettera di invito dagli uffici amministrativi competenti, non provvedano, salvo giustificati motivi, alla sottoscrizione del contratto.

Art. 21

Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve automaticamente se l'incaricato non dà inizio alle attività nel termine indicato dal contratto. Di tale inadempienza il Dipartimento di riferimento è tenuto a dare comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.

2. Il contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dalla normativa civilistica. In tali ipotesi è comunque dovuto il corrispettivo relativo alla parte di prestazione effettivamente eseguita ed attestata dal Coordinatore del Corso di Studio.

3. E' comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

Art. 22

Poli decentrati e Corsi convenzionati

Tutte le tipologie di contratto di diritto privato di cui al presente Regolamento nei Corsi di Studio attivati in convenzione con Consorzi Universitari o con altri Enti finanziatori sono sottoposti alle disposizioni di questo Regolamento, tranne che per la parte relativa al trattamento economico che sarà regolata dai rapporti convenzionali.

Titolo V

Norme finali, abrogative e transitorie

Art. 23

Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'anno accademico 2014/2015. Sono fatte salve tutte le attività di programmazione di cui al titolo II del presente Regolamento